

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n. 517

**Legge regionale n.33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, art.8 comma 4 - Approvazione Convenzione tra Regione Puglia, Assessorato allo Sport - Istituto per il Credito Sportivo - CONI Puglia. Triennio 2016-2019**

L'Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O e confermata dalla Dirigente della Sezione Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

La L. R. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” all'art. 8, comma 4, prevede che la Regione stipuli apposite convenzioni con istituti di credito al fine di concedere contributi in conto interesse per la costruzione, l'eliminazione delle barriere architettoniche, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per l'acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi, in favore di:

- a) enti locali;
- b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
- c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- d) associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;
- e) parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni religiose;
- f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro;
- f bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.

In data 14/11/1996 è stata stipulata la prima convenzione, approvata con DGR n. 4034 del 27/8/1996, fra la Regione Puglia, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI, con la quale la Regione si impegnava a concedere contributi in conto interessi a fronte dei finanziamenti dell'ICS, in favore di Enti Locali e degli altri soggetti previsti dalla normativa, interessati a realizzare interventi in materia di impiantistica sportiva.

In data 10 marzo 1998 è stata stipulata una convenzione integrativa, approvata con DGR n. 10018 del 23/12/1997, fra l'ICS, il CONI e la Regione Puglia, con la quale l'ICS si impegnava a concedere mutui a tassi agevolati per complessivi 80 miliardi nell'arco del triennio, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Nella stessa convenzione, inoltre, era stata prevista la costituzione di un apposito fondo regionale a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito sportivo e gestito dallo stesso, di cui all'art.11 bis della L.R. 16/5/1985, n.32 introdotto dall'art.43 della L.R. 5/6/1997, n. 16, per l'attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interessi di cui all'art.9 della L.R. 32/85, che doveva essere alimentato anche attraverso le disponibilità derivanti dalle pregresse ed eventuali future revoche e decadenze dei contributi, deliberate dalla Regione medesima e comunicate all'Istituto.

Con la DGR n. 373 del 15/3/2005 è stata approvata la proroga della convenzione per il triennio 2004-2007, con scadenza 10/3/2007.

Con la DGR n. 1025 del 4/6/2013 è stata approvata la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport, l' Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI Puglia, valida per il triennio 2013-2016, che arriverà a naturale scadenza il 10/7/2016.

L'Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato alla Regione Puglia la dotazione finanziaria alla data del 7 marzo 2016 relativa l'apposito fondo costituito dalla Regione presso l'Istituto pari ad € 2.322.629,17 e la cui quota disponibile per la concessione di nuovi contributi in conto interessi ammonta ad € 1.272.228,22.

Pertanto, considerato che gli interventi regionali in materia di impiantistica sportiva, previsti dalla vigente legge regionale 33/2006 e s.m.i., attraverso l'erogazione di contributi in conto interessi, sono finalizzati, tra l'altro, alla riqualificazione del patrimonio impiantistico regionale e che numerose sono le richieste in tal senso da parte dei soggetti pubblici e privati operanti in materia, si propone alla Giunta di approvare la Convenzione tra la Regione Puglia Assessorato allo Sport, l' Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI Puglia, valida per il triennio 2016-2019, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

#### **Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 — lettera "K" della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione dell'Assessore allo Sport;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Sport per Tutti;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di far propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare, ai sensi dell'art.8, comma 4 della legge regionale n. 33/2006 e s.m.i., la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport, l' Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI Puglia, valida per il triennio 2016-2019, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di convenire che le spese per le attività di gestione del fondo da riconoscere annualmente all'Istituto per il Credito Sportivo ammontano ad € 155,00 più IVA e che saranno annualmente prelevate dallo stesso fondo decurtandone la consistenza;
4. di autorizzare l'Assessore allo Sport a sottoscrivere la Convenzione;
5. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Sport per Tutti di provvedere a ogni ulteriore adempimento attuativo relativo alla Convenzione allegata al presente provvedimento;
6. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano



**Regione Puglia  
Assessorato allo Sport**



**Allegato A – DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA,  
L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ED  
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni conseguente effetto di legge tra:

la **Regione Puglia** in seguito per brevità denominata “Regione”, cod. fisc. n. 80017210727, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 31/33, rappresentata da Raffaele Piemontese, Assessore allo Sport della Regione Puglia ed ivi domiciliato per carica, ed a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

**l’Istituto per il Credito Sportivo**, in seguito per brevità denominato “Istituto”, iscritto nell’albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ex art.13 del decreto legislativo 1/9/1993 n.385, ed iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n.540312/1996, Fondo Patrimoniale, al 31/12/2010, € 760.536.443,42, cod.fisc. n.00644160582, con sede in Roma Via Giambattista Vico, 5, rappresentato da \_\_\_\_\_ che interviene nella qualità di \_\_\_\_\_

a ciò autorizzati con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano**, in seguito per brevità denominato “CONI”, cod. fisc. n.01405170588, con sede in Roma Foro Italico, rappresentato da Raffaele Sannicandro nella qualifica di Presidente Regionale e legale rappresentante, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Esecutiva del CONI nella seduta del \_\_\_\_\_, convengono e stipulano quanto segue:

**premesso**

- ✓ che tra le suddette parti venne stipulata una convenzione in data 14/11/1996, rep. n. 4145, registrata a Bari il 18/11/1996 al n. 2884 Atti Privati, con la quale, in attuazione della L.R. 16/5/1985, n.32 recante nuova disciplina del servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva, l’Istituto si impegnava alla concessione di mutui agevolati ad enti Locali e ad altri soggetti destinatari istituzionali del suo credito ai sensi di statuto e la regione si obbligava a concedere contributi in conto interessi a fronte dei finanziamenti dell’Istituto ai sensi dell’art. 9 della legge regionale suddetta;




- ✓ che in conseguenza della modifica della L.R. 16/5/1985, n.32 effettuata dall'art. 43 della L.R. 5/6/1997, n.16 che ha introdotto l'art. 11 – bis, tra le suddette parti è stato stipulato un atto integrativo in data 10/3/1998, rep.n. 4440, alla originaria convenzione del 14/11/1996 e con il quale è stata prevista, tra l'altro, la costituzione di un apposito fondo regionale a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito sportivo e gestito dallo stesso, per l'attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interesse di cui all'art.9, L.R. 32/85;
- ✓ che è stato costituito il predetto fondo con l'apertura di un conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro intestato a "Regione Puglia – Istituto per il Credito Sportivo – fondo di cui all'art.11 bis della L.R. 16/5/1985, n.32 introdotto dall'art.43 della L.R. 5/6/1997, n. 16";
- ✓ che sono intervenute delle modifiche dello statuto dell'Istituto relativamente alla operatività prevalente ed alle attività dello stesso;
- ✓ che è stata promulgata la L.R. 4/12/2006, n.33 relativa a norme per lo sviluppo dello sport per tutti che ha abrogato la L.R. n.32/85 salvo che per l'applicazione della stessa ai programmi che si realizzano nel 2006, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2, L.R. 33/2006;
- ✓ che la L.R. n.33/2006, all'art. 2, comma 1, lett. c), annovera tra le funzioni regionali in materia di sport l'incentivazione all'accesso al credito, anche attraverso apposite convenzioni con istituti di credito per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione di impianti, spazi e attrezzature sportive e prevede altresì la concessione di contributi regionali in conto interesse per l'impiantistica sportiva, le cui modalità di concessione sono indicate nelle predette convenzioni;
- che la convenzione integrata con atto del 10/3/1998, rep.n.4440 è prossima alla scadenza del 10/7/2016 e che si ritiene utile proseguire con ulteriori iniziative a sostegno dell'impiantistica sportiva regionale utilizzando il citato fondo regionale.

**Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART.1**

L'Istituto, nel limite della somma complessiva di €.50.000.000,00, (cinquantamiloni) si impegna a concedere ai soggetti previsti dall'art.5, 1° comma del proprio statuto e dall'art 8 della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., siti nella Regione ed indicati dalla stessa, mutui finalizzati alla costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento, completamento, efficientamento energetico e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.



L'intervento dell'Istituto si articolerà nell'arco di un triennio a decorrere dalla data della firma della presente convenzione.

Nell'ambito della presente convenzione sarà inoltre agevolata la realizzazione di interventi sull'impiantistica di base, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, della citata L.R. 33/2006 e s.m.i., attraverso mutui, chirografari per i soggetti privati, di importo fino ad € 50.000,00 ed ammortamento massimo quinquennale, con procedure di istruttoria e perfezionamento semplificate ed il cui tasso d'interesse potrà essere abbattuto, anche totalmente, attraverso il ricorso a contributi in conto interesse di cui agli artt. 4 e 5 della presente convenzione.

La Regione valuterà la possibilità di ammettere ai benefici dei contributi in conto interessi di cui all'art. 4 della Convenzione anche soggetti non ammessi ad usufruire dei contributi regionali, per interventi coerenti con la programmazione regionale.

Qualora prima della scadenza della presente convenzione la somma stabilita per la concessione di mutui fosse interamente utilizzata, l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo anche in relazione agli stanziamenti di bilancio effettuati dalla Regione.

#### ART.2

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'Istituto.


Gli interventi dell'Istituto possono riguardare anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi e gli impianti strumentali all'attività sportiva, l'acquisto delle relative aree (ovvero degli impianti da destinare ad attività sportive o strumentali a queste), nonché tutto quanto previsto dall'art. 2 comma 2 dello Statuto in vigore nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART.3

I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo in base al piano dei tassi tempo per tempo vigente e, comunque, secondo le modalità operative dell'Istituto .

#### ART.4

L'Istituto concederà agli enti mutuatari, inseriti nel piano predisposto dalla Regione e comunicato annualmente all'Istituto, e nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione degli interessi di cui all'art. 8, 1° comma dello Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi nella misura vigente al momento della concessione del mutuo, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art.5, comma 2° della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni.



Ai soggetti ammessi ad usufruire dei benefici della presente convenzione, l'Istituto concederà il contributo previsto per i mutui convenzionati dal Piano dei tassi e dei contributi vigente al momento della concessione del mutuo.

L'Istituto si impegna ad inviare il Piano dei tassi e dei contributi ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

#### ART.5

A contenimento degli oneri di ammortamento dei singoli finanziamenti concessi dall'Istituto può essere accordato dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art.8, L.R. 33/2006 e s.m.i., un contributo in conto interessi con i criteri e le modalità che la Regione riterrà di adottare. L'elenco dei beneficiari dei contributi e l'entità di quest'ultimi saranno preventivamente comunicati all'Istituto dal competente Servizio ed il contributo in conto interessi accordato ai singoli mutuatari verrà da costoro ceduto direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto nel contesto del contratto di mutuo a copertura di parte della rata di ammortamento.


Per tale finalità e funzione, un'eventuale revoca del contributo effettuata dalla Regione non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo e, pertanto, il contributo rimarrà comunque definitivamente acquisito dall'Istituto e la Regione potrà avvalersi per il recupero unicamente sui mutuatari a sua cura e spese. Nel caso di anticipata risoluzione del mutuo, la quota dei contributi regionali non ancora scaduta, resterà accreditata nel fondo.

L'Istituto rimane obbligato, dopo ogni perfezionamento contrattuale delle singole operazioni di mutuo, ad assicurare comunque la trasmissione di copia del contratto definitivo di finanziamento corredata del piano di ammortamento alla Regione.

Per l'attuazione del piano annuale degli interventi resta in essere l'apposito fondo costituito dalla Regione presso l'Istituto come previsto dall'art. 4 dell'atto integrativo di Convenzione del 10/3/1998, rep. n. 4440, avente dotazione finanziaria alla data 7 marzo 2016 di € 2.322.629,17 e la cui quota disponibile per la concessione di nuovi contributi in conto interessi ammonta ad € 1.272.228,22.

Tale fondo verrà alimentato con gli eventuali versamenti da parte della Regione delle somme previste in bilancio per le finalità agevolative di cui al precedente primo comma in base ai piani annuali di intervento e dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati. Il versamento al fondo, stabilito in base all'eventuale stanziamento previsto dal bilancio regionale, avverrà tramite il c/c IBAN: IT33 R106 3003 2000 0000 0000 008 aperto presso l'Istituto stesso e intestato a "Regione Puglia – Fondo regionale per interventi relativi all'impiantistica e agli spazi sportivi di cui all'art.8 , della L.R. 33/2006 e s.m.i.".

Il fondo verrà incrementato con i versamenti da parte della Regione, con le disponibilità derivanti dalle pregresse ed eventuali future revoche, decadenze, rinunce o riduzioni dei contributi deliberati dalla Regione medesima e comunicate all'Istituto, con gli interessi che matureranno sul predetto c/c ovvero con i frutti delle disponibilità del suo



eventuale temporaneo investimento che l'Istituto potrà effettuare, tenuto conto a suo discrezionale giudizio, delle condizioni del mercato finanziario, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in altre operazioni finanziarie di sicura realizzazione.

Il fondo deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi.

Sul fondo graveranno e ne decurteranno la consistenza anzitutto i prelevamenti che l'Istituto effettuerà a titolo di contributi negli interessi concessi dalla Regione ai singoli mutuatari, le spese del servizio di gestione del fondo da riconoscere all'Istituto nella misura appresso indicata ed i costi sostenuti dall'Istituto stesso per gli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo stesso. Eventuali costi di pubblicità ed ogni altro onere inerente saranno concordati preventivamente tra le parti. La titolarità del fondo spetta esclusivamente alla Regione cui faranno carico la tenuta della contabilità ed eventuali oneri fiscali, nessuno escluso, convenendosi espressamente l'esclusione di ogni disponibilità economica e finanziaria del fondo da parte dell'Istituto. Quest'ultimo, che con la presente convenzione riceve mandato a gestire il fondo stesso in nome e per conto della Regione, ha il solo obbligo di rimetterle una rendicontazione semestrale, redatta unicamente in base a scritture extra contabili, in cui saranno evidenziate in dettaglio le esistenze iniziali, gli incrementi e le diminuzioni del fondo con le rimanenze finali al termine di ogni semestre, distinguendo queste ultime tra quota già impegnata per contributi concessi e quota disponibile, nonché una evidenziazione amministrativa recante l'indicazione della denominazione del mutuatario e della sede dello stesso nonché delle relative quote del contributo regionale.


Inoltre per i mutui entrati in ammortamento nel semestre in esame verranno indicati:

- ◆ la data di stipula del contratto definitivo di finanziamento e la data di inizio di ammortamento;
- ◆ la durata dell'operazione e l'importo del finanziamento;
- ◆ i piani di ammortamento.

Per l'attività di gestione, infine, da intendersi di puro servizio per conto terzi, la Regione riconoscerà annualmente all'Istituto, a titolo di compenso per l'attività svolta, in importo forfettario di €155,00 (centocinquantacinque) oltre l'IVA.

#### **ART.6**

L'erogazione dei contributi sugli interessi, di cui al precedente art.5, potrà essere sospesa e la concessione dei contributi medesimi potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento oppure a seguito di controlli, effettuati dalla Regione, non venissero rispettate le prescrizioni della normativa vigente. In tal caso la revoca del contributo non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo, restando il tutto regolato come previsto all'art.5, comma 3.



La sospensione o la revoca del contributo concesso dall'Istituto di cui al precedente art.4, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, sarà tempestivamente comunicata alla Regione.

#### ART.7

Il CONI, tramite i propri servizi ed i propri Organi periferici, si impegna a fornire la consulenza tecnica sia alla Regione ai fini della programmazione degli interventi sia agli Enti mutuatari per quanto concerne la scelta delle aree e la progettazione degli impianti sportivi, nonché il rilascio dei pareri di propria competenza.

Le consulenze ed i pareri di cui al comma precedente vengono resi dal CONI con le modalità ed i corrispettivi disciplinati in apposito Regolamento.

#### ART.8

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'Istituto.

L'Istituto valuterà a supporto degli interventi di cui alla presente convenzione anche la garanzia costituita dal Fondo di garanzia per gli impianti sportivi di cui all'art. 90, commi 12 e 13, della L. 289/2002 e s.m.i..

Nel rispetto delle normative stesse, i competenti Uffici degli Enti firmatari della presente convenzione, concorderanno, attraverso intese da formalizzarsi con scambio di corrispondenza, eventuali coordinamenti con le normative di cui sopra, delle norme e procedure stabilite dalle leggi sulla finanza locale e regionale e di quelle concernenti la concessione e l'erogazione di contributi.

#### ART.9

La Regione, avvalendosi del sostegno e della collaborazione del CONI e dell'Istituto potrà promuovere iniziative tese:

- alla formazione di operatori esperti nella gestione di impianti sportivi, sia per quanto attiene agli aspetti di natura tecnico-sportiva che a quelli di natura amministrativa e finanziaria;
- alla redazione di studi preliminari di fattibilità che consentano una valutazione complessiva dei progetti da realizzare nel settore dell'impiantistica sportiva, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti.

Per l'attività promozionale della Convenzione l'Istituto per il Credito Sportivo offre attraverso proprio personale, consulenza qualificata gratuita agli operatori del settore, nonché attività di supporto tecnico informativo ai destinatari dei contributi di cui all'art. 8 della L.R. 33/2006 ne s.m.i. .

Le parti si impegnano a dare adeguata pubblicità alla Convenzione attraverso i rispettivi siti web.



**ART. 10**

La presente convenzione, stipulata tra la Regione, l'Istituto ed il CONI avrà durata triennale, a partire dalla data di stipula, e potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello statuto dell'Istituto, degli artt.2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a seguito di eventuali modifiche od integrazioni alla legislazione regionale vigente.

**ART. 11**

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione le parti concordano che è esclusivamente competente il foro di Bari.

**ART. 12**

Tutti i dati raccolti dall'ICS a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione saranno utilizzati dalla Regione Puglia per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

**ART. 13**

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986 e s.m. i. e che le relative spese siano a carico dei firmatari in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, \_\_\_\_\_

**REGIONE PUGLIA**

\_\_\_\_\_

**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO**

\_\_\_\_\_

**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**

\_\_\_\_\_

**IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO**

DA N. 07/5070 FOGLI  
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
Dott.ssa Maria Grazia DONNO